



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**Istituto Comprensivo "MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA"**  
CODICE FISCALE 95274880632 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8GW006  
Via delle Repubbliche Marinare n. 301 - CAP. 80147 – Napoli  
☎ / 📠 081/19706083 (Sede centrale) - ☎ dir. 081/5723405 (Sede distaccata)  
e-mail: naic8gw006@istruzione.it - PEC: naic8gw006@pec.istruzione.it



Prot. n. 119/01-05 del 02.09.2019

Al personale docente ed ATA interessato

p.c. A tutto il personale docente ed ATA  
SEDE

## **OGGETTO: RICONOSCIMENTO BENEFICI L. n. 104/92 E MODALITÀ DI FRUIZIONE**

Si ritiene opportuno, alla luce delle indicazioni normative vigenti (Legge 05.02.1992, n. 104; D.lgs. 26.03.2001, n. 151; Circolare INPS 03.12.2010 n. 155; Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 06.12.2010 n. 13; D.lgs. 18.07.2011 n. 119 in applicazione dell'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183; Circolare INPS 06.03.2012 n.32; Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 03.02.2012 n.1.), sintetizzare i punti salienti che concernono il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili, invitando, ad ogni buon conto, ad una lettura approfondita delle suindicate norme da parte del personale interessato:

- a) Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere persone in situazione di disabilità grave** – relativa alla restrizione della categoria di famigliari che possono fruire dei permessi, poiché con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela (a titolo esemplificativo, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati), salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell'assenza, dell'età anagrafica o delle patologie invalidanti, di cui all'art.2, comma 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Al riguardo, si chiarisce che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti). Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Quindi, nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l'assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado. In tale caso alla domanda deve essere allegata, in busta chiusa,



idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, da cui risulti una delle patologie sopra indicate (messaggio 17404/2011, allegato 4, nota 3).

- b) Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave** - il diritto alla fruizione dei permessi *«non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità»*;
- c) La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di disabilità grave** - l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili;
- d) I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi** - la persona in situazione di disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo in caso di talune circostanze che costituiscono delle eccezioni, precisate dal disposto normativo e di cui dovrà risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare;
- e) Le prerogative relative alla sede di servizio** - è stato previsto che l'avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza, bensì verso il domicilio della persona da assistere;
- f) Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni** - il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione (verbale della commissione medica dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92; certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni); l'interessato è tenuto a presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza, a corredo dell'istanza, dalla quale risulti che:
- 1) il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
  - 2) il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
  - 3) il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
  - 4) il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni, aggiornando la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione. È necessario comunicare l'assenza con congruo anticipo, laddove è disposto che: *«Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa»*;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**Istituto Comprensivo "MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA"**  
CODICE FISCALE 95274880632 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8GW006  
Via delle Repubbliche Marinare n. 301 - CAP. 80147 – Napoli  
☎ / 📠 081/19706083 (Sede centrale) - ☎ dir. 081/5723405 (Sede distaccata)  
e-mail: naic8gw006@istruzione.it - PEC: naic8gw006@pec.istruzione.it



**g) Doveri dell'amministrazione** - l'amministrazione ha il compito del **controllo della documentazione, del periodico monitoraggio dei provvedimenti di accoglimento della documentazione e della verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive**; l'Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base di indicazioni fornite all'uopo, i permessi fruiti dai dipendenti.

Sulla base del disposto normativo su riportato, si ribadisce che **la richiesta** di fruizione dei permessi di cui all'oggetto dovrà pervenire alla scrivente, se possibile mensilmente o, in subordine, **con un anticipo di almeno tre giorni prima della giornata che si intende fruire come permesso**, utilizzando il modello predisposto reperibile nel sito della scuola.

È quindi esclusa la possibilità, **salvo situazioni di urgenza dimostrate con idonea documentazione**, di comunicazione telefonica nello stesso giorno della fruizione del permesso o in un tempo non congruo, inferiore a quello ivi determinato. **Si fa presente che saranno effettuati periodicamente, a campione, opportuni controlli sulle documentazioni presentate.**

Si ritiene opportuno, inoltre, fare anche riferimento al **congedo straordinario retribuito biennale** previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, e in merito bisogna sottolineare che:

- questo congedo spetta al coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104 del 1992 entro sessanta giorni dalla richiesta;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il congedo spetta al padre o alla madre anche adottivi del soggetto con disabilità;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto di fruire del congedo uno dei figli conviventi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2018), ha stabilito che il congedo straordinario retribuito spetta, alle condizioni stabilite dalla legge, anche al figlio che, al momento della presentazione della domanda per ottenere il congedo, non conviva con il genitore in condizioni di disabilità, ma a condizione che:

- manchino, siano deceduti o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente della persona disabile, del padre ed ella madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado, che hanno la precedenza rispetto al figlio non convivente;
- inizi la convivenza successivamente alla presentazione della domanda per ottenere il congedo straordinario retribuito.

Se sussistono queste condizioni, il figlio non convivente al momento della presentazione della domanda di congedo (ma che poi inizi obbligatoriamente a convivere con il genitore disabile) ha diritto al congedo secondo le regole indicate nell'articolo 42, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e cioè:

- il congedo non può superare la durata massima di due anni per ciascuna persona disabile e nell'arco della vita lavorativa;
- il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- il congedo retribuito biennale ed i permessi giornalieri previsti dall'articolo 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (sono quindi cumulabili, se si ha diritto a fruirne, i permessi retribuiti giornalieri ed il congedo straordinario biennale).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
**Istituto Comprensivo "MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA"**  
CODICE FISCALE 95274880632 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8GW006  
Via delle Repubbliche Marinare n. 301 - CAP. 80147 – Napoli  
☎ / 📠 081/19706083 (Sede centrale) - ☎ dir. 081/5723405 (Sede distaccata)  
e-mail: naic8gw006@istruzione.it - PEC: naic8gw006@pec.istruzione.it



Il personale che intende fruire dei benefici di cui sopra, oltre coloro che già usufruiscono dei suddetti benefici, è tenuto a presentare apposita istanza, utilizzando la modulistica presente nel sito della scuola, comprensiva anche dell'istanza per le precedenzae nella graduatoria di istituto.

Coloro i quali hanno già fruito di tali benefici negli anni precedenti presso le due preesistenti Istituzioni Scolastiche, con l'emissione di relativo decreto - al fine di emettere il predetto decreto anche per l'anno scolastico 2019-2020, debbono far pervenire apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di cui al modello da scaricare dal sito della scuola.

Per quanto non riportato nella presente direttiva si fa riferimento all'articolato quadro normativo in materia.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

***Rosa Seccia***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993